

Publico impiego, trasferimento per vicinanza alla famiglia



**T.A.R.
LAZIO - ROMA
SEZIONE I QUATER**

Publico impiego - trasferimento - vicinanza alla famiglia - figlio minore di anni tre - ambito di applicazione - forze armate - sussistenza [art. 42 bis, d.lgs. 151/2001]

T.A.R.

Lazio - Roma

Sezione I quater

Sentenza 13 marzo 2008, n. 2521

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma

Sezione I quater

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. /2005 proposto dal sig. A, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Morani e dall'avv. Alessandra Cristofori. e presso di loro elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia 28;

CONTRO

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero della Giustizia, D.A.P. - Assegnazione e Trasferimenti Polizia Penitenziaria - del 24.8.2005, prot. n. 128474 - 141 - L.F., notificato in data 26.9.2005, che ha respinto l'istanza di assegnazione temporanea alla Casa Circondariale di Ascoli Piceno o in alternativa alla Casa Circondariale di Teramo;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Relatore alla pubblica udienza del 13 marzo 2008 il Consigliere Giancarlo Luttazi;

Formulate le difese come da verbale d'udienza;

Considerato che il ricorso attiene all'applicabilità al personale del Corpo di polizia penitenziaria della disposizione di cui all'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 [1];

Considerato che analoga questione è stata più volte decisa da questa Sezione I quater (v. , per tutte, la sentenza n. 8128/2007), la quale ha accolto ricorsi simili a quello in epigrafe rilevando:

l'infondatezza della tesi, propugnata dall'Amministrazione intimata, dell'applicabilità del citato art. 42 bis alle sole ipotesi di trasferimento da un'Amministrazione all'altra, con esclusione – in ogni caso – delle ipotesi concernenti gli appartenenti alle Forze di Polizia;

la ratio del citato art. 42 bis finalizzata al soddisfacimento di esigenze di vicinanza di entrambi i coniugi lavoratori alla residenza del figlio minore di età non superiore agli anni tre;

il contrasto di una diversa interpretazione con i principi costituzionali;

Considerato che questa Sezione condivide e conferma questo orientamento;

Ritenuto pertanto che il presente gravame sia da accogliere; e che, per l'effetto, sia da annullare l'impugnato provvedimento;

Ritenuto che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in € 1.000,00 (mille/00), debbano seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio, e le liquida in € 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 13 marzo 2008 con l'intervento dei magistrati:

Pio Guerrieri Presidente

Giancarlo Luttazi Consigliere est.

Michelangelo Francavilla Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in Segreteria il 21 marzo 2008.